

Legge Regionale 30 dicembre 1998 n. 38

Disciplina della Valutazione di impatto ambientale (V.I.A.)

Omissis

Articolo 17 - Semplificazione delle procedure

1. Nell'ambito del procedimento di autorizzazione di cui alle norme in attuazione degli articoli 24 e 25 del Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n. 112 (conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997 n. 59), per quanto attiene gli impianti soggetti alle procedure di VIA, **la domanda di autorizzazione può essere proposta contemporaneamente all'attivazione delle procedure di VIA e la pronuncia di compatibilità o lo screening positivo vengono rilasciati**, come previsto agli articoli 10 e 13 ed inviati all'Ente competente ai fini del rilascio successivo di ogni approvazione, autorizzazione, nulla osta e concessione necessaria per la realizzazione e la gestione dell'impianto.

2. La VIA sostituisce il parere di cui all'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988 n. 203 (attuazione delle direttive numeri 80/779, 82/884, 84/360 e 85/203 CEE concernenti norme in materia di qualità dell'aria relativamente a specifici agenti inquinanti, e di inquinamento prodotto dagli impianti industriali, ai sensi dell'articolo 15 della legge 16 aprile 1987, n. 183).

ALLEGATO 1

Opere e impianti sottoposti a VIA statale (art. 2, comma 2).

- a) Raffinerie di petrolio greggio (escluse le imprese che producono soltanto lubrificanti dal petrolio greggio), nonché impianti di gassificazione e di liquefazione di almeno 500 t giorno di carbone o di scisti bituminosi.
- b) Centrali termiche ed altri impianti di combustione con potenza termica di almeno 300 MW, nonché centrali nucleari e altri reattori nucleari (esclusi gli impianti di ricerca per la produzione e la lavorazione delle materie fissili e fertili, la cui potenza massima non supera 1 KW di durata permanente termica).
- c) Impianti destinati esclusivamente allo stoccaggio definitivo o all'eliminazione definitiva dei rifiuti radioattivi.
- d) Acciaierie integrate di prima fusione della ghisa e dell'acciaio.
- e) Impianti per l'estrazione di amianto, nonché per il trattamento e la trasformazione dell'amianto e dei prodotti contenenti amianto: per i prodotti di amianto cemento una produzione annua di oltre 20.000 t di prodotti finiti, per le guarnizioni di attrito una produzione annua di oltre 50 t di prodotti finiti e per gli altri impieghi dell'amianto una utilizzazione annua di oltre 200 t.

- f) Impianti chimici integrati.
- g) Autostrade e vie di rapida comunicazione definite ai sensi dell'accordo europeo sulle grandi strade di traffico internazionale del 15 novembre 1975; tronchi ferroviari per il traffico a grande distanza nonchè aeroporti con piste di decollo e di atterraggio lunghe almeno 2100 metri.
- h) Porti commerciali marittimi nonchè vie navigabili e porti per la navigazione interna accessibili a battelli con stazza superiore a 1350 t.
- i) Impianti eliminazione rifiuti tossici e nocivi mediante incenerimento, trattamento chimico e stoccaggio a terra.
- l) Dighe ed altri impianti destinati a trattenere, regolare o accumulare le acque in modo durevole, di altezza superiore a 10 m. e/o di capacità superiore a 100.000 mc.
- m) Costruzioni di terminali per il carico e lo scarico di idrocarburi e di sostanze pericolose, nonchè realizzazione di condotte sottomarine per il trasporto di tali sostanze.
- n) Realizzazione di impianti per il trattamento delle morchie e delle acque di zavorra e di lavaggio delle navi che trasportano idrocarburi e sostanze pericolose.
- o) Sfruttamento minerario della piattaforma continentale.

ALLEGATO 2

Opere e Impianti sottoposti a VIA regionale (art. 2, comma 3).

- a) Recupero di suoli dal mare per una quantità che superi i 10.000 mc..
- b) Utilizzo non energetico di acque superficiali nei casi in cui la derivazione superi i 1.000 litri al minuto secondo e di acque sotterranee nei casi in cui la derivazione superi i 100 litri al minuto secondo.
- c) Impianti industriali destinati:
 - 1) alla fabbricazione di pasta per carta a partire dal legno o da altre materie fibrose con capacità di produzione superiore a 100 tonnellate al giorno;
 - 2) alla fabbricazione di carta e cartoni con capacità di produzione superiore a 200 tonnellate al giorno.
- d) Trattamento di prodotti intermedi e fabbricazione e recupero di prodotti chimici, produzione di antiparassitari, di prodotti farmaceutici, di elastomeri e perossidi, di mastici, di pitture e vernici, di inchiostri da stampa, per una capacità superiore alle 35.000 t/anno di materie prime lavorate.
- e) Impianti di produzione di sapone e detersivi sintetici, di prodotti per l'igiene del corpo e di profumeria per insediamenti produttivi di capacità superiore alle 35.000 t/anno di materie prime lavorate.

- f) Stoccaggio di prodotti chimici pericolosi, ai sensi della legge 29 maggio 1974 n. 256 e successive modificazioni, con capacità complessiva superiore a 40.000 tonnellate.
- g) Impianti per la concia del cuoio e del pellame qualora la capacità superi le 12 tonnellate di prodotto finito al giorno.
- h) Porti turistici e da diporto quando lo specchio d'acqua è superiore a 10 ha o le aree esterne interessate superano i 5 ha oppure i moli sono di lunghezza superiore ai 500 metri.
- i) Impianti di smaltimento dei rifiuti mediante incenerimento o trattamento chimico di rifiuti non pericolosi, quali definiti nell'allegato II bis punto D9 della direttiva 75/442/CEE, con capacità superiore a 100 tonnellate al giorno.
- l) Impianti di depurazione delle acque con potenzialità superiore a 100.000 abitanti equivalenti quali definiti all'articolo 2, punto 6 della direttiva 91/271/CEE.
- m) Cave, attività minerarie e torbiere con più di 500.000 mc/anno di materiale estratto o di un'area interessata superiore a 20 ha.
- n) Dighe ed altri impianti destinati a trattenere, regolare od accumulare le acque in modo durevole, a fini non energetici, di altezza superiore a 5 m e/o di capacità superiore a 10.000 mc..
- o) Impianti per la produzione di energia di nuova realizzazione o ristrutturazione o riconversione con potenza termica superiore a 20 MW, non ricompresi nell'allegato 1.
- p) Impianti per l'allevamento intensivo di pollame o di suini con più di:
- 1) 85.000 posti per polli da ingrasso o 60.000 posti per galline;
 - 2) 3.000 posti per suini da produzione (di oltre 30 Kg.) o 900 posti per scrofe.
- q) Gasdotti, oleodotti o conduttore per prodotti chimici, di diametro superiore a 800 mm e di lunghezza superiore a 40 Km..
- r) Estrazione di petrolio e gas naturale a fini commerciali, per un quantitativo estratto superiore a 500 tonnellate al giorno per il petrolio e a 500.000 mc al giorno per il gas naturale.
- s) Costruzione di elettrodotti aerei con un voltaggio di 220 KV o superiore, di lunghezza superiore a 15 km..
- t) Stazioni di trasferimento di rifiuti con capacità superiore a 200 t/giorno.
- u) Discariche di rifiuti urbani ed assimilabili con una capacità superiore a 100.000 mc..
- v) Discariche di rifiuti speciali, ad esclusione delle discariche per inerti, con capacità sino a 100.000 mc..
- z) Centri di stoccaggio provvisori dei rifiuti speciali con potenzialità superiore a

150.000 mc..

ALLEGATO 3

Opere ed impianti soggetti a Via regionale in relazione alle caratteristiche del progetto e della zona interessata (art. 2 comma 4 lett. a), b) e c)).

1 Agricoltura, silvicoltura ed acquacoltura.

1a) Progetti di ricomposizione rurale che interessano una superficie superiore a 200 ha;

1b) Progetti volti a destinare terre incolte o estensioni seminaturali alla coltivazione agricola intensiva con superficie superiore a 10 ha;

1c) Progetti di gestione delle risorse idriche per l'agricoltura, compresi i progetti di irrigazione e di drenaggio delle terre;

1d) Primi rimboschimenti e disboscamento a scopo di conversione ad un altro tipo di sfruttamento del suolo;

1e) Impianti di allevamento intensivo di animali, tranne quanto indicato nell'allegato 2;

1f) Piscicoltura intensiva.

2 Industria estrattiva.

2a) Cave, attività minerarie a cielo aperto e torbiere, tranne quanto indicato nell'allegato 2;

2b) Attività mineraria, sotterranea;

2c) Estrazione di minerali mediante dragaggio marino o fluviale;

2d) Impianti di superficie dell'industria di estrazione di carbon fossile, di petrolio, di gas naturale e di minerali metallici nonché di scisti bituminosi.

3 Industria Energetica.

3a) Impianti industriali per la produzione di energia elettrica, vapore ed acqua calda con potenza termica complessiva superiore a 20 MW;

3b) Impianti industriali per il trasporto di gas, vapore e acqua calda; trasporto di energia elettrica mediante linee aeree con tensione nominale d'esercizio superiore a 150 KV mediante linee aeree con lunghezza superiore a 3 Km;

3c) Stoccaggio in superficie di gas naturale superiore a 1000 mc istantanei;

3d) Stoccaggio di gas combustibile in serbatoi sotterranei superiori a 5000 tonnellate istantanee;

3e) Stoccaggio in superficie di combustibili fossili superiori a 5000 tonnellate istantanee;

3f) Agglomerazione industriale di carbon fossile e lignite;

3g) Impianti per la produzione di energia idroelettrica con potenza superiore a 200 KW;

3h) Impianti di produzione di energia mediante lo sfruttamento del vento con potenza superiore a 20 MW.

4 Produzione e trasformazione dei metalli.

4a) Impianti di produzione di ghisa o acciaio (fusione primaria o secondaria) compresa la relativa colata continua di capacità superiore a 2,5 tonnellate all'ora;

4b) Impianti destinati alla trasformazione di metalli ferrosi mediante:

- laminazione a caldo con capacità superiore a 20 tonnellate di acciaio grezzo all'ora;

- forgiatura con magli la cui energia di impatto supera 50 KJ per maglio e allorchè la potenza calorifera è superiore a 20 MW;

- applicazione di strati protettivi di metallo fuso con una capacità di trattamento superiore a 2 tonnellate di acciaio grezzo all'ora;

4c) Fonderie di metalli ferrosi con una capacità di produzione superiore a 20 tonnellate al giorno;

4d) Impianti di fusione e lega di metalli non ferrosi, esclusi i metalli preziosi, compresi i prodotti di recupero (affinazione, formatura in fonderia, ecc.) con una capacità di fusione superiore a 10 tonnellate per il piombo e il cadmio o a 50 tonnellate per tutti gli altri metalli al giorno;

4e) Impianti per il trattamento di superficie di metalli e materie plastiche mediante processi elettrolitici o chimici qualora le vasche destinate al trattamento abbiano un volume superiore a 30 mc;

4f) Costruzione e montaggio di autoveicoli e costruzione dei relativi motori;

4g) Cantieri navali di superficie complessiva superiore a 2 ha;

4h) Impianti per la costruzione e riparazione di aeromobili;

4i) Costruzione di materiale ferroviario che superi 10.000 mq di superficie impegnata o 50.000 mc di volume;

4k) Impianti di arrostimento e sinterizzazione di minerali metallici;

4j) Fabbricazione e confezionamento esplosivi.

5 Industria dei prodotti minerali.

5a) Cokerie (distillazione a secco del carbone);

5b) Impianti destinati alla fabbricazione di cemento in forni rotativi la cui capacità di produzione supera 500 tonnellate al giorno oppure di calce viva in forni rotativi la cui capacità di produzione supera 50 tonnellate al giorno, o in altri tipi di forni aventi una capacità di produzione di oltre 50 tonnellate al giorno;

5c) Impianti destinati alla produzione di amianto e alla fabbricazione di prodotti a base di amianto non ricompresi negli altri allegati;

5d) Impianti per la fabbricazione del vetro, compresi quelli destinati alla produzione di fibre di vetro con capacità di fusione di oltre 10.000 tonnellate all'anno;

5e) Impianti per la fusione di sostanze minerali, compresi quelli destinati alla produzione di fibre minerali;

5f) Fabbricazione di prodotti ceramici mediante cottura: in particolare tegole, mattoni refrattari, piastrelle, gres e porcellane.

6 Industria Chimica.

6a) Trattamento di prodotti intermedi e fabbricazione di prodotti chimici con capacità complessiva superiore a 1000 t.;

6h) Produzione di antiparassitari e di prodotti farmaceutici, di pitture e vernici, di elastomeri e perossidi con potenzialità superiore a 10.000 tonn/anno di materie prime lavorate;

6c) Impianti di stoccaggio di petrolio, prodotti petrolchimici e chimici.

7 Industria dei prodotti alimentari.

7a) Fabbricazione di oli e grassi vegetali e animali con una capacità di produzione di prodotti finiti di oltre 75 tonnellate al giorno;

7b) Fabbricazione di conserve di prodotti animali e vegetali con una capacità di produzione di prodotti finiti di oltre 75 tonnellate al giorno;

7c) Fabbricazione di prodotti lattiero-caseari con capacità di lavorazione superiore a 200 tonnellate al giorno su base annua;

7d) Industria della birra e del malto con capacità di produzione superiore a 500.000 hl/anno;

7e) Fabbricazione di dolciumi e sciroppi che superi 50.000 mc/anno di volume;

7f) Impianti per la macellazione di animali aventi una capacità di produzione di carcasse superiore a 50 tonnellate al giorno ed impianti per l'eliminazione o il recupero di carcasse e di residui di animali con una capacità di trattamento di oltre 10 tonnellate al giorno;

7g) Industrie per la produzione della fecola;

7h) Stabilimenti per la produzione di farina di pesce e di olio di pesce con capacità di

lavorazione superiore a 50.000 q/anno di prodotto lavorato;

7i) Zuccherifici.

8 Industria tessile, del cuoio, del legno e della carta.

8a) Impianti industriali destinati alla fabbricazione di carta e cartoni, di capacità superiore a 50 tonnellate al giorno;

8b) Impianti per il pretrattamento (operazioni di lavaggio, imbianchimento, mercerizzazione) o la tintura di fibre o di tessuti, la cui capacità di trattamento supera le 10 tonnellate al giorno;

8c) Impianti per la concia delle pelli e del pellame qualora la capacità superi le 5 tonnellate di prodotto finito al giorno;

8d) Impianti per la produzione e la lavorazione di cellulosa.

9 Industria della gomma.

9a) Fabbricazione e trattamento di prodotti a base di elastomeri con almeno 25.000 tonnellate/anno di materie prime lavorate.

10 Progetti di infrastruttura.

10a) Progetti di:

sviluppo di nuove aree industriali o cambiamento d'uso di aree che, pur non prevedendo l'installazione di impianti di cui ad altri punti del presente allegato, abbiano estensione superiore a 5 ha;

interventi in aree di riconversione per superfici superiori a 2 ha;

10b) Progetti di riassetto urbano, compresa la costruzione di centri commerciali e parcheggi, quali:

centri ospedalieri, centri fieristici o direzionali, complessi alberghieri con ingombro superiore a 40.000 mc in volume edificato o superficie trasformata superiore a 3 ha, centri commerciali con ingombro superiore a 30.000 mc in volume edificato o superficie trasformata superiore a 2 ha;

interventi di edilizia residenziale comportanti edificazioni superiori a 70.000 mc in nuovo volume edificato o superficie territoriale trasformata, escluse le sistemazioni, superiore a 5 ha. Nel caso gli interventi di cui al punto 10b) siano previsti in un PUC per il quale sia stata valutata positivamente la sostenibilità ambientale con le modalità di cui all'art. 39 comma 6 l.r. 36/97 non sono più soggetti a VIA. In tal caso risultano soggetti a VIA, limitatamente ai quadri di riferimento progettuale ed ambientale, solo i progetti di sviluppo di aree urbane, nuove o in estensione, interessanti superfici superiori ai 40 ha o i progetti di sviluppo urbano all'interno di aree urbane esistenti che interessano superfici superiori ai 10 ha.

10c) Costruzione di ferrovie, di piattaforme intermodali e di terminali intermodali;

10c) Costruzione di aerodromi;

10d) Costruzione o ampliamento di:

porti, impianti portuali, porti di pesca, porti turistici e porti rifugio;

strade:

a) extraurbane principali e secondarie, e relative gallerie, con lunghezza superiore a 5 km;

b) urbane con lunghezza superiore a 3 km;

10f) Costruzione di vie navigabili interne, opere di canalizzazione e di regolazione di corsi d'acqua;

10g) Dighe e altri impianti destinati a trattenere le acque o ad accumularle in modo durevole, superiori a 1000 mc e altezza superiore a 5 m;

10h) Derivazione ed opere connesse di acque superficiali che prevedano derivazioni superiori a 200 litri al minuto secondo o di acque sotterranee che prevedano derivazioni superiori a 50 litri al minuto secondo;

10i) Tramvie, metropolitane sopraelevate e sotterranee, funivie o linee simili di tipo particolare esclusivamente o principalmente adibite al trasporto di persone;

10k) Installazione di oleodotti e gasdotti superiori a 5 km, escluse le reti all'interno dei centri abitati;

10j) Opere costiere destinate a combattere l'erosione e lavori marittimi volti a modificare la costa mediante la costruzione, per esempio, di dighe, moli, gettate e altri lavori di difesa dal mare, esclusa la manutenzione e la ricostruzione di tali opere, recupero di terre dal mare;

10l) Installazione di acquedotti a lunga distanza superiori ai 20 Km.;

10m) Progetti di estrazione e di ricarica delle acque freatiche non ricompresi negli altri allegati;

10n) Opere di trasferimento di risorse idriche tra bacini imbriferi non ricompresi negli altri allegati.

11 Altri progetti.

11a) Piste permanenti per corse e prove di veicoli a motore;

11b) Impianti di smaltimento di rifiuti:

- Impianti relativi alle operazioni di cui all'allegato B lettere D2, D3, D4 e da D6 a D12 del DL.vo 22/1997 con capacità complessiva superiore a 10t/giorno;

- Discariche di rifiuti con una capacità complessiva superiore a 100.000 mc escluse quelle di competenza statale;

- Centri di stoccaggio di rifiuti speciali con capacità massima superiore a 30.000 mc (operazioni di cui all'Allegato B del Dlvo 22/1997, lettere D13, D14 e D15);

- Impianti di smaltimento dei rifiuti mediante incenerimento o trattamento chimico di rifiuti non pericolosi, quali definiti nell'allegato II bis lettera D9 della direttiva 75/44/CEE;

- Attività di recupero di cui all'articolo 33 del decreto legislativo 22/1997;

11c) Impianti di depurazione delle acque reflue con potenzialità superiore a 10.000 abitanti equivalenti;

11d) Depositi di fanghi;

11e) Immagazzinamento di rottami di ferro, comprese le carcasse di veicoli;

11f) Banchi di prova per motori, turbine e reattori quando l'area impegnata supera i 500 mq;

11g) Impianti per la produzione di fibre minerali artificiali che superino 5.000 mq di superficie impegnata o 50.000 mc di volume;

11h) impianti per il recupero o la distruzione di sostanze esplosive;

11i) Piste da sci, impianti di risalita, funivie e strutture connesse;

11k) Campi da golf;

11j) Villaggi di vacanza e complessi alberghieri situati fuori dalle zone urbane e strutture connesse:

- campeggi o villaggi turistici di superficie superiore a 3 ha;

- centri turistici residenziali ed esercizi alberghieri con oltre 300 posti letto o volume edificato superiore a 25.000 mc;

11l) Terreni da da campeggio e caravaning a carattere permanente superiori a 3 ha;

11m) Parchi tematici